

Seut. 1772/2020  
Rep. 1736/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE 14a CIVILE - FALLIMENTARE  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del giudice dott. Marco Genna, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 52178 del registro generale degli affari contenziosi civili dell' anno 2017, vertente

**TRA**

~~\_\_\_\_\_~~  
di ~~\_\_\_\_\_~~ amministrazione straordinaria (n. 1/2014), con sede in Roma, ~~\_\_\_\_\_~~ (C.F. 00474150589), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' ~~\_\_\_\_\_~~ del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via in Arcione ~~\_\_\_\_\_~~ 71

**ATTORE**

**E**

~~\_\_\_\_\_~~, C.F. ~~\_\_\_\_\_~~ 05465920964, in persona del legale rappresentante pro tempore ~~\_\_\_\_\_~~ rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dall' ~~\_\_\_\_\_~~ del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ 25

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** azione di inefficacia ex art. 44 l. fall..

*M*

REPARTO  
730/2020 del 28/01/2021

**CONCLUSIONI**

**ATTRICE)** All'udienza del 14.06.2019, il commissario straordinario attore ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio e chiedendo l'integrale accoglimento della domanda ivi avanzata.

**CONVENUTO)** All'udienza del 14.06.2019, la convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi al foglio di precisazione depositato il 07.06.2019, nel quale ha richiesto il rigetto della domanda attorea.

§§§§§§

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

\* \* \*

Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.07.2017, il commissario straordinario di ~~Angelo Ted Group S.p.A.~~ in amministrazione straordinaria (n. 1/2014) ha convenuto dinanzi a questo Tribunale ~~\_\_\_\_\_~~. per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta per complessivi Euro 68.000,00 e, per l'effetto, per sentire condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'A.S. della predetta somma maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:

- con sentenza del 07.02.2014, notificata il 18.02.2014, questo Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza di ~~Angelo Ted Group S.p.A.~~, nominando il commissario straordinario, che è stato poi sostituito, ma prima ancora ~~\_\_\_\_\_~~ aveva presentato il 10.12.2012 ricorso ex art. 161 comma sesto l. fall. per l'ammissione al

concordato preventivo, che è stato dichiarato inammissibile con decreto del 27.03.2013, ed aveva in seguito (il 29.04.2013) depositato domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale con contestuale deposito di proposta e di piano, anch'essa dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma con decreto del 04.12.2013, emesso dopo che [redacted] il 20.10.2013 aveva chiesto di essere ammessa all'amministrazione straordinaria;

- in data 14.11.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma di cessione redatto ai sensi dell'art. 27 comma secondo lettera a) D.L.vo 270/1999;
- [redacted] ha effettuato in favore di [redacted] S.r.l. pagamenti di Euro 4.840,00 in data 09.04.2013 (dopo la declaratoria di inammissibilità della prima domanda di concordato preventivo), in data 20.05.2013, in data 11.06.2013 e in data 19.07.2013 (dopo la pubblicazione nel registro delle imprese della seconda domanda di ammissione al concordato preventivo), di Euro 19.360,00 in data 19.09.2013 e di Euro 9.760,00 in data 28.11.2013 (sempre dopo la pubblicazione della seconda domanda di concordato preventivo), di Euro 4.880,00 in data 11.03.2014, 08.04.2014, 15.05.2014 e 26.05.2014 (dopo la declaratoria di inammissibilità della seconda domanda di concordato preventivo e prima del decreto che ha disposto l'A.S.);
- tutti questi pagamenti sono inefficaci ex art. 44 l. fall., norma che si applica anche all'A.S. quando la gestione della società è affidata al commissario giudiziale, in quanto dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo e prima del decreto ammissivo il debitore può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti di

straordinaria amministrazione e non può provvedere al pagamento di debiti anteriori, come si desume dal disposto degli artt. 167, 168 e 184 l. fall.;

- nel caso di specie, tutti i pagamenti si collocano dopo la pubblicazione della prima domanda di ammissione al concordato preventivo, intervenuta il 10.12.2012, e non sono qualificabili come di ordinaria amministrazione, sicché avrebbero potuto essere compiuti solo previa autorizzazione del Tribunale.

Si è costituita entro il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. la ~~XXXXXX~~ S.r.l., che ha chiesto rigettarsi la domanda attorea, deducendo che:

- il rapporto con ~~XXXXXX~~ trae origine dal contratto di consulenza stipulato il 30.01.2013, avente ad oggetto l'elaborazione e la gestione di un piano di ristrutturazione del debito anche mediante il ricorso alle disposizioni della legge fallimentare e l'avvio di un piano di implementazione del piano di risanamento e sviluppo commerciale della committente, dietro un corrispettivo mensile di Euro 4.000,00 oltre IVA;
- è incongruo il richiamo di controparte all'art. 168 l. fall., posto che i pagamenti effettuati in esecuzione di detto contratto non concernono debiti sorti anteriormente alle domande di concordato preventivo ma debiti sorti in conseguenza dell'esecuzione mensile delle prestazioni commissionate, che si sono concretate, come da mandato ricevuto, in azioni di riorganizzazione e rilancio finalizzate a creare i presupposti e garantire le condizioni della continuità aziendale, riportando l'azienda in utile e salvaguardando i posti di lavoro;
- il contratto di consulenza stipulato aveva funzione ancillare rispetto al risanamento dello stato di crisi di ~~XXXXXX~~, tant'è che era prevista la realizzazione di un

progetto di ristrutturazione societaria finalizzato a permettere una migliore organizzazione della società e del suo assetto aziendale;

- l'incarico conferito ad ~~Ferrari~~ ha permesso il miglioramento delle performances e l'ottimizzazione dei costi, risultati connessi a condurre in porto il riequilibrio economico dell'impresa, chiaro fine delle procedure concorsuali alle quali poi ~~Amaldi~~ ha fatto ricorso, sicché i pagamenti di cui è causa devono ritenersi atti di ordinaria amministrazione, non necessitanti della preventiva autorizzazione giudiziale, tali dovendo intendersi gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino;
- in particolare, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio sociale, abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo e comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto e la giurisprudenza anche di questo Tribunale ha qualificato come atto di ordinaria amministrazione l'affidamento di incarichi professionali connotati dai requisiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall'impresa;
- per verificare se l'atto sia concretamente inefficace ex art. 44 l. fall. occorrerebbe peraltro apprezzare il disvalore oggettivo di tale atto, cioè il pregiudizio che esso arreca alle ragioni dei creditori, nel caso di specie insussistente.

R.G. 1278  
138/2020 del 28/06/2020

Dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata istruita unicamente attraverso l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. All'udienza del 14.06.2019, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe e lo scrivente ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

§§§§§

La domanda avanzata dall'A.S. attrice non è fondata e deve essere respinta.

In via preliminare, si osserva che i riferimenti normativi contenuti nell'atto di citazione (artt. 44, 42 e 168 l. fall.) non risultano affatto pertinenti. Si controverte infatti nel presente giudizio dell'inefficacia di pagamenti che ~~XXXXXXXXXX~~ *Group S.p.A.* in bonis avrebbe eseguito nei confronti di *Ermes S.r.l.* in data antecedente alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza ex art. 8 D.L.vo 270/1999, che ricadono tuttavia in buona parte nel periodo successivo alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale con contestuale deposito di proposta e piano, intervenuta il 29.04.2013, e dell'inefficacia dei pagamenti che ~~XXXXXXXXXX~~ avrebbe eseguito in favore della convenuta in data successiva alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.

Ora, relativamente a questi ultimi, si osserva che con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, pubblicata il 07.02.2014, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la gestione dell'impresa è stata lasciata all'organo amministrativo di ~~XXXXXXXXXX~~ sino all'eventuale apertura dell'amministrazione straordinaria, che sarebbe intervenuta il 23.07.2014 (cfr. all. 5 all'atto di citazione). Ciò significa

che l'imprenditore insolvente sino al decreto di apertura della procedura ha continuato ad operare, conservando l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato, al quale competeva autorizzare il compimento non già di tutti gli atti ma solo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'art. 18 comma 1 D.L.vo 270/1999 prevede infatti che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza produca gli effetti previsti dagli artt. 45, 52, 167, 168 e 169 legge fallimentare e il richiamo alla disciplina concordataria e all'art. 167 l. fall. è indicativo di come soggiaccia alla preventiva autorizzazione del giudice delegato solo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali gli atti idonei a pregiudicare l'entità e la consistenza del patrimonio del debitore e gli atti suscettibili di gravarlo di vincoli e pesi prima insussistenti. Come è agevole rilevare, tra le norme espressamente richiamate dall'art. 18 comma 1 D.L.vo 270/1999 non compaiono né l'art. 44 né l'art. 42 l. fall. (impropriamente menzionati da parte attrice), atteso che nell'ipotesi di gestione dell'impresa insolvente affidata allo stesso imprenditore non si determina lo spossessamento, che invece ha luogo quando, a differenza di quanto accaduto nel caso di , la gestione dell'impresa è affidata al commissario giudiziale. Tra gli atti di ordinaria amministrazione ricadono invece quelli di natura meramente conservativa e quelli funzionali a prevenire la dissoluzione dell'impresa ed a scongiurare il verificarsi di pregiudizi per i creditori. Conseguentemente, si fa rientrare nell'ordinaria amministrazione il conferimento di incarico professionale connotato dai requisiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dall'impresa, funzionale alle necessità risanatorie dell'impresa stessa, come accade per l'incarico connesso alla predisposizione del piano o della proposta di concordato preventivo o per quello che, come nel

caso di specie, è comunque ancillare a preservare le condizioni per garantire la continuità aziendale, trattandosi di atti orientati a prevenire la dissoluzione o a scongiurare il determinarsi di pregiudizi per i creditori dell'impresa (v. Cass. 19235/2009, Cass. 23796/2006, Tribunale Roma, 01.04.2014).

Nel caso di specie, era onere dell'amministrazione straordinaria attrice fornire prova dell'eccedenza dall'ordinaria amministrazione degli atti dei quali si è invocata l'inefficacia. Tale prova non è stata senz'altro fornita, non avendo il commissario straordinario nemmeno allegato il contratto di consulenza ed essendosi limitato a dedurre apoditticamente che l'attività di ~~XXXX~~ non poteva senz'altro qualificarsi come di ordinaria amministrazione e che non era stato dimostrato il vantaggio che detta attività aveva arrecato ad ~~XXXX~~. Invero, la società convenuta ha dedotto di avere svolto in esecuzione del contratto stipulato il 30.01.2013 una serie di attività, diffusamente descritte alle pagg. 7 ss. della comparsa di costituzione e risposta, che hanno comportato migliori performances gestionali e un'ottimizzazione dei costi, registrate dalla stessa ~~XXXX~~ in suoi atti ufficiali, come il verbale dell'assemblea degli azionisti del 26.11.2013 (all. V), nel quale vengono anticipate una previsione dei risultati dell'esercizio e una prima versione del budget 2014 che dimostrano il ritorno all'utile operativo già dal 2013 (dopo le pesanti perdite registrate nel 2012), e dagli organi dell'A.S., come la relazione ex art. 28 D.L.vo 270/1999 del primo commissario giudiziale, che riconosce la validità del budget 2014 e, preve verifiche condotte anche con l'ausilio di una società di revisione in ordine all'attendibilità delle previsioni sui ricavi, conclude in senso positivo (cfr. all. VIII).

Non può dunque accedersi alla prospettazione di parte attrice che assume la necessità della preventiva autorizzazione



PG. 02/2014  
15/2010 of 2012

del giudice delegato della procedura per il compimento degli atti solutori successivi alla dichiarazione dello stato di insolvenza sia per la carenza di prova ed anche allegativa fornita dalla stessa parte a ciò onerata sia per le contrarie indicazioni desumibili all'apparato allegativo e documentale di controparte. Conseguentemente la domanda attorea deve essere respinta con riferimento ai pagamenti eseguiti in favore di Ermes S.r.l. l'11.3.2014, l'8.4.2014, il 15.5.2014 e il 26.5.2014.

Invero, ad essere completamente erroneo è l'assunto di parte attrice che pone a fondamento della sua domanda l'art. 44 l. fall. con riferimento alla prima domanda di ammissione al concordato preventivo pubblicata nel registro delle imprese il 10.12.2012, deducendo che tutti i pagamenti perché successivi a tale data (compresi quelli eseguiti dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) sono di diritto inefficaci nei confronti dei creditori dell'A.S.. L'art. 44 l. fall. che, come è noto, stabilisce l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento e che rappresenta l'attuazione normativa dei principi della *par condicio creditorum* e della cristallizzazione della massa passiva trova infatti applicazione nel fallimento o nell'amministrazione straordinaria quando la gestione dell'impresa prima del decreto di apertura è affidata al commissario giudiziale (evenienza, come detto, non verificatasi nel caso di specie). Tale norma non trova poi senz'altro applicazione nel concordato preventivo, procedura nella quale, a differenza del fallimento, il debitore rimane *in bonis*, può continuare ad esercitare l'impresa, conservando l'amministrazione dei propri beni e la titolarità del proprio patrimonio, come espressamente sancito dall'art. 167 comma primo l. fall., e può compiere liberamente e autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, dovendo invece conseguire l'autorizzazione del tribunale per il

compimento degli atti elencati nel secondo comma dell'art. 167 l. fall. e di tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Non è un caso se l'art. 169 l. fall., che dispone l'applicabilità al concordato preventivo, a far data dalla presentazione della domanda e sino alla chiusura, di alcune norme dettate in materia di fallimento, non richiami affatto l'art. 44 l. fall.. Nel concordato preventivo non si attua infatti lo spossessamento del debitore, che, come detto, trattiene la titolarità del suo patrimonio e dell'esercizio della sua impresa e seguita a gestire sia l'uno che l'altro. Non può dunque in alcun modo reclamarsi l'inefficacia ex art. 44 l. fall. degli atti compiuti dopo la pubblicazione della prima domanda di ammissione al concordato preventivo di Auselda.

Nè può sostenersi l'inefficacia dei predetti atti solutori richiamando l'art. 168 o l'art. 167 l. fall.. Già si sono chiarite le ragioni per le quali l'affidamento ad ~~\_\_\_\_\_~~ dell'incarico funzionale alla riorganizzazione e al rilancio della committente refluisca nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, sicché gli atti solutori compiuti in esecuzione di detto contratto non necessitavano della preventiva autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. Trattandosi poi di pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite mensilmente (o bimensilmente) in costanza della procedura di concordato preventivo e non relative a debiti contratti prima della presentazione della domanda è inconferente il richiamo all'art. 168 l. fall. così come all'art. 184 l. fall., norme dalle quali si desume il divieto di pagamento dei debiti preconcordatari salvo che siano autorizzati dal giudice delegato o dal tribunale. Deve quindi respingersi la domanda avanzata dal commissario straordinario attore con riferimento ai pagamenti eseguiti il 20.5.2013, l'11.6.2013, il 19.7.2013, il 19.9.2013 e il 28.11.2013.

Quanto infine al pagamento di Euro 4.840,00 eseguito il 09.04.2013, nel periodo successivo alla dichiarazione di inammissibilità della prima domanda di concordato preventivo (interventuta il 27.03.2013) e antecedente al deposito della seconda domanda (29.04.2013), deve rilevarsi che alla data del pagamento la società non era sottoposta ad alcuna procedura concorsuale e che non può in alcun modo invocarsi l'inefficacia di detto pagamento ai sensi dell'art. 44 l. fall. con riferimento alla data della pubblicazione della prima domanda di ammissione al concordato preventivo, così come opinato da parte attrice, per le ragioni già evidenziate. Inoltre, come emerge dall'allegazione di parte attrice, si tratterebbe del pagamento delle prestazioni eseguite da ████████ nel mese di marzo 2013, in costanza dunque della procedura di concordato preventivo prenotativo. La domanda del commissario straordinario deve quindi respingersi anche con riferimento a detto pagamento.

Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo riferimento ai valori minimo - medi di cui al DM 55/2014.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di inefficacia presentata dal commissario straordinario di ████████ ~~████████████████████~~ in amministrazione straordinaria (n. 1/2014) nei confronti di Ermes S.r.l., disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, così decide:

- respinge la domanda;
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 9.000,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 27 gennaio 2020.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Depositato in Cancelleria**



Roma, il 28 GEN. 2020

Funzionario Giudiziario

Il Giudice